

COMUNE DI LORO PICENO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO PER L'INFANZIA

TITOLO I FINALITÀ E ACCESSO

Art. 1 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento, l'accesso e l'organizzazione del Nido per l'infanzia con pasto e sonno, adiacente al polo scolastico in Viale della Vittoria 14, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dalla legge regionale 9 del 13 maggio 2003 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie) e del Regolamento attuativo 22 dicembre 2004, n. 13 e s.m.i.

Art. 2 - Finalità

1. Il Nido per l'Infanzia con pasto e sonno svolge le stesse funzioni previste per il nido d'infanzia in forma più flessibile ed articolata, con orari e modalità di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee.

2. Il Nido per l'Infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico che offre alle bambine e ai bambini percorsi di socializzazione attraverso esperienze significative e con l'obiettivo fondamentale di garantire il loro benessere psico-fisico.

3. Il Nido per l'Infanzia è finalizzato a:

- promuovere lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie, relazionali e sociali delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- contribuire alla prevenzione delle situazioni di svantaggio fisiche, psichiche e sociali.

4. Tali finalità sono garantite:

- da personale educativo professionalmente qualificato;
- da una corretta definizione e attuazione del progetto educativo, che accompagna ed integra l'opera della famiglia in un rapporto costante con questa;
- da una costante e attenta verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi predefiniti;
- da spazi adeguati ed opportunamente attrezzati per consentire la realizzazione delle diverse attività.
- da modalità di funzionamento diversificate, che prevedano la frequenza per fasce orarie funzionali alle esigenze della famiglia.

5. Il Nido per l'Infanzia, inserito nel più ampio contesto di uno spazio per bambini, bambine e famiglie, rappresenta un valido punto d'incontro e di collaborazione tra bambine e bambini, genitori, educatori, famiglie e comunità locale. Esso costituisce inoltre un efficace sostegno alle famiglie portatrici di disagio fisico, psichico e sociale per le quali i servizi sociali e sociosanitari territoriali elaborano progetti d'intervento mirati.

Art. 3 - Accesso

1. Possono accedere al Nido per l'Infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i sei mesi e i tre anni;

2. Requisito ai fini dell'accesso al Nido per l'Infanzia è la residenza nel Comune di Loro Piceno, e, in subordine, in altro comune dell'Ambito Territoriale Sociale XVI, coincidente territorialmente con l'Unione

Montana dei Monti Azzurri;

3. In caso di disponibilità di posti e su valutazione e autorizzazione dell'Ufficio Segreteria comunale, il Nido per l'Infanzia può accogliere bambine e bambini che sono residenti in altri comuni.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della L. 104/92, l'accesso al Nido per l'Infanzia è garantito ai bambini diversamente abili e/o con disagio psico-fisico, compatibilmente alle oggettive possibilità strutturali ed organizzative di accoglienza, tali da consentire agli stessi di avere relazioni, attenzioni e spazi adeguati ai loro bisogni e, contemporaneamente, al gruppo educativo di programmare e realizzare progetti educativi individualizzati.

TITOLO II MODALITÀ E PRIORITÀ DI AMMISSIONE

Art. 4 - Iscrizioni

1. L'Ammissione al Nido per l'Infanzia è subordinata alla presentazione della domanda e della documentazione sanitaria richiesta dalla normativa vigente.

2. Le domande di iscrizione devono essere presentate, su apposito modulo predisposto dal Comune, all'Ufficio Segreteria del Comune di Loro Piceno.

Le nuove domande di iscrizione devono essere presentate nel periodo maggio – giugno di ogni anno ai fini della formazione della graduatoria.

3. I bambini che già frequentano il Nido per l'Infanzia devono presentare domanda per gli anni successivi entro il mese di aprile per garantire la continuità del servizio.

4. In caso di esaurimento della graduatoria, qualora si rendesse necessario procedere alla copertura dei posti, è ammessa la possibilità di iscrizione e di inserimento al Nido per l'Infanzia durante l'anno educativo, nel rispetto delle condizioni di priorità indicate al successivo art. 5 e della procedura di inserimento disciplinata dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5 - Priorità

1. Le graduatorie saranno predisposte, prima dell'inizio dell'anno educativo, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) residenza nel Comune di Loro Piceno;
- 2) bambini e bambine i cui fratelli o sorelle frequentano già il Nido;
- 3) bambini e bambine i cui fratelli o sorelle hanno concluso la frequenza del Nido nell'anno scolastico precedente (lasciando posto);
- 4) bambini e bambine portatori di handicap certificati dall'ASUR territoriale, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4;
- 5) situazioni problematiche accertate e valutate dal Servizio sociale dell'Ufficio di Promozione Sociale
- 6) data di iscrizione risultante dal numero di protocollo della domanda;
- 7) situazione reddituale risultante dalla dichiarazione ISEE in corso di validità;
- 8) bambini e bambine residenti negli altri Comuni dell'Ambito Sociale XVI;
- 9) bambini e bambine residenti in altri Comuni;

Art. 6 - Inserimento

1. E' previsto al Nido per l'infanzia un primo incontro assembleare, che si terrà nella prima metà del mese di settembre, al fine di presentare il servizio, rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni dei genitori delle bambine e dei bambini ammessi e fissare gli inserimenti.

2. All'incontro assembleare segue il colloquio individuale con i genitori attraverso il quale si acquisiscono dati e notizie utili per una permanenza serena al Nido per l'infanzia e durante l'inserimento.

3. I tempi e le modalità d'inserimento vengono comunicate dal coordinatore e dal gruppo degli educatori, ai genitori.

4. L'inserimento delle bambine e dei bambini diversamente abili e/o con disagio psico-fisico è progettato e concordato con il coordinatore del Nido, prevedendo, se necessario, una specifica figura educativa di supporto; i genitori, all'atto della richiesta di iscrizione, produrranno apposita certificazione di "diagnosi funzionale", rilasciata ai sensi della Legge 104/1992;

5. Per garantire un adeguato ambientamento si ritiene indispensabile una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede gradualità dei tempi di permanenza e la presenza di almeno un genitore o di una figura di riferimento significativa.

6. In ogni caso, gli inserimenti dei bambini ammessi alla frequenza si effettuano di norma entro il mese di settembre.

7. Gli inserimenti a copertura dei posti che si dovessero rendere disponibili durante l'anno educativo, ad esempio in caso di rinuncia al servizio da parte di bambini già inseriti, saranno effettuati di norma fino al mese di aprile per consentire al personale la piena e corretta realizzazione del progetto educativo, salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Orari di frequenza

1. Il Nido per l'infanzia osserva, di norma, il seguente orario di apertura:

orario base: dalle ore 7:30 alle ore 13:30

orario intero: dalle ore 7:30 alle ore 16:30

Dalle 7:30 alle 9:30 è previsto l'orario di accoglienza.

L'uscita, per la fascia *orario base*, va dalle 12:30 alle 13:30, negli altri casi dalle 15:30 alle 16:30.

Viene richiesto l'assoluto e rigoroso rispetto degli orari prescelti.

Art. 8 - Quote di contribuzione

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio in ragione di una quota mensile determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Le quote mensili cambiano a seconda della fascia oraria richiesta dal genitore

(orario intero, orario intermedio)

2. Il pagamento della quota mensile va fatto attraverso la piattaforma PagoPA, entro e non oltre il 10 del mese di frequenza.

3. La quota di contribuzione mensile è differenziata tra residenti e non residenti.

4. Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto la quota mensile è dovuta dal 1° giorno d'inserimento del bambino e fino al termine dell'attività educativa (di norma 31 luglio).

5. Per le famiglie che hanno 2 figli (fratelli o gemelli) iscritti e frequentanti contemporaneamente il nido per l'infanzia con pasto e sonno viene prevista, per il secondo figlio, una riduzione del 50% sulla retta mensile.

6. L'Amministrazione si riserva di valutare annualmente riduzioni delle quote di contribuzione sulla base del calendario festivo e/o chiusure straordinarie dovute a cause di forza maggiore.

Art. 9 - Calendario annuale

1. Il Nido per l'Infanzia funziona dal primo del mese di settembre al trentuno del mese di luglio, dal lunedì al venerdì.

2. Durante tale periodo il servizio è sospeso di norma nei giorni considerati vacanza dal calendario scolastico regionale.

Art. 10 - Consegna dei bambini

1. Negli orari di uscita previsti, i bambini potranno essere consegnati esclusivamente ai genitori o a persone

da questi designati per iscritto al momento dell'inserimento. Ogni modifica, anche temporanea, delle persone incaricate deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al coordinatore. La persona autorizzata dovrà essere presentata dal genitore o presentarsi all'educatrice munita di documento di riconoscimento.

2. Nel caso di affidamento giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, l'affidatario dovrà esibire il provvedimento legale di affidamento.

Art. 11 - Assenze

1. La frequenza del Nido per l'Infanzia deve avere carattere di continuità.

2. In caso in cui il bambino sospenda temporaneamente la frequenza al Nido, il genitore è tenuto a inviare una comunicazione scritta all'Ufficio Segreteria del Comune, contenente le ragioni dell'assenza.

3. Dopo cinque giorni di assenza del bambino per malattia, la riammissione in servizio avviene dietro presentazione di un certificato medico che attesta la buona salute.

4. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a comunicare preventivamente al coordinatore i periodi di ferie della famiglia e le assenze dovute a giustificate motivazioni familiari. Al rientro dovrà essere prodotta una autocertificazione messa a disposizione dal personale del Nido.

5. In ogni caso di assenza, il genitore è comunque tenuto all'obbligo di pagamento della retta mensile per la copertura del posto del bambino.

Art. 12 - Rinunce e decadenze

1. Le famiglie i cui bambini sono ammessi al Nido per l'infanzia sono tenuti a presentare, in caso di rinuncia al servizio, richiesta su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Segreteria, entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza.

2. Si procede inoltre alle dimissioni d'ufficio, con comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- ripetute inosservanze al presente regolamento e alle regole interne al Nido per l'infanzia, segnalate dalla coordinatrice;
- mancato pagamento, senza giustificato motivo, della quota contributiva;
- assenza ingiustificata per un periodo superiore a 30 giorni

Art. 13 - Malattia

1. In caso di emergenza ed urgenza non gestibili dalle educatrici all'interno dei servizi saranno tempestivamente avvisati i genitori e, se il caso, i servizi sanitari di pronto intervento. Anche a tal fine, i genitori hanno l'obbligo di lasciare uno o più recapiti telefonici.

2. Il personale Nido per l'infanzia non è autorizzato alla somministrazione di farmaci.

Art. 14 - Trasferimento di residenza

1. Il cambio di residenza, durante l'anno educativo, del nucleo familiare della bambina o del bambino frequentante il Nido per l'Infanzia, non comporta la dimissione d'ufficio.

Art. 15 - Organizzazione e percorso educativo

1. Il Nido per l'Infanzia offre una serie di spazi "a misura di bambino", nei quali i piccoli sono stimolati ad esprimere le proprie potenzialità.

2. Tutto ciò viene realizzato sulla base di un percorso educativo promosso/attuato collegialmente da tutte le figure professionali presenti nel servizio e condiviso con le famiglie. Durante l'intera giornata i gruppi o sezioni svolgono la propria attività con le seguenti articolazioni:

- accoglienza;
- attività individuale e/o di gruppo in relazione alle esigenze socio-affettive, motorie e cognitive;
- pasto;
- cambio e riposo;
- risveglio, merenda, e ripresa delle attività di gruppo;
- ricongiungimento con la famiglia secondo l'orario stabilito.

3. Il percorso educativo si definisce attraverso:

- l'inserimento, che si realizza in modo graduale con la presenza della famiglia;

- l'osservazione, finalizzata alla conoscenza dei bisogni per l'identificazione e il raggiungimento degli obiettivi specifici;
- la programmazione, che è mirata all'acquisizione delle competenze che portano il bambino al raggiungimento della propria autonomia e della socializzazione;
- la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

4. Per assicurare un ottimale e utile percorso educativo la frequenza del bambino al Nido per l'infanzia deve avere carattere di continuità.

Art. 16 - Alimentazione

1. All'interno del Nido per l'Infanzia è previsto un servizio mensa che prevede un pasto completo, merenda il pomeriggio e uno spuntino a metà mattina.

2. La preparazione e somministrazione degli alimenti è controllata sotto l'aspetto qualitativo e igienico conformemente all'HACCP, contenente norme generali di igiene dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

3. I pasti sono predisposti sulla base delle tabelle dietetiche formulate dall'alimentarista. La dieta è curata tenendo conto dell'importanza di una equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore, differenziata per età.

4. I bambini che devono seguire diete speciali per disturbi o allergie, devono presentare una documentazione clinica sottoscritta da un allergologo o dal pediatra e recante la dieta consigliata.

Art. 17 - Personale

1. Nel Nido per l'infanzia operano le seguenti figure professionali, in possesso dei requisiti previsti dalla legge Regionale 9/2003:

- Coordinatore, che svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico agli operatori del servizio e cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio;
- Personale educativo, che cura lo sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini affidatigli; progetta, documenta e verifica (in collaborazione con tutta l'équipe educativa) il lavoro svolto con i bambini; collabora con/sostiene i genitori in un'ottica di continuità del processo educativo;

TITOLO IV PARTECIPAZIONE

Art. 18 - Trasparenza

1. L'Amministrazione garantisce l'informazione sulle regole di accesso, sulle caratteristiche e le finalità dei servizi e delle attività che vi si svolgono. Assicura la trasparenza nella gestione dei servizi, promuovendo la partecipazione delle famiglie.

Art. 19 - Partecipazione delle famiglie

1. È previsto un coinvolgimento attivo delle famiglie all'interno dei servizi, attraverso le seguenti modalità:

- partecipazione al percorso d'inserimento;
- scambio informativo quotidiano con l'educatrice;
- partecipazione agli incontri periodici per la condivisione del percorso educativo;
- partecipazione alle feste organizzate all'interno dei servizi;
- partecipazione ad attività in sezione;
- partecipazione ad incontri a tema.

Art. 20 - Organismi di partecipazione

1. Il Nido per l'infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori, attraverso l'assemblea dei genitori, individuata come strumento formale di partecipazione.

2. Nell'assemblea vengono confrontati gli indirizzi pedagogico-educativi e le linee di intervento e ne viene verificata l'attuazione in termini di efficacia, di qualità, di pari opportunità e di rispetto delle differenze.

3. L'assemblea è costituita dai genitori di tutte le bambini e i bambini ammessi. Si riunisce almeno due volte

all'anno a seguito di convocazione della coordinatrice.

4. Nel Nido per l'infanzia è inoltre presente un rappresentante dei genitori, eletto annualmente dall'assemblea. Il rappresentante si riunisce con i genitori, normalmente nella sede del rispettivo nido, ogni volta che lo ritenga opportuno e indicativamente almeno due volte l'anno. Alle riunioni del comitato è presente d'ufficio il coordinatore del Nido per l'infanzia.

Art. 21 - Qualità del servizio

1. L'Amministrazione avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la qualità del servizio percepita dall'utenza. A tal fine i servizi forniranno alle famiglie idonei strumenti di gradimento ed utilizzeranno i risultati dell'indagine per migliorare l'offerta.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 22 - Proposte e reclami

1. I genitori delle bambine e dei bambini iscritti al Nido per l'infanzia possono indirizzare all'Amministrazione reclami, proposte e osservazioni critiche tramite il rappresentante dei genitori.

Art. 23 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa indicata all'art.1.

Articolo 24 Entrata in vigore. Abrogazioni.

1. Il presente Regolamento è in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi dell'articolo 124 del TUEL.

2. Con la sua entrata in vigore cessa di efficacia ogni disposizione regolamentare o amministrativa precedente, non compatibile con il presente Regolamento.